Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 giugno 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in. Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1959, n. 400.

Autorizzazione della spesa di lire 220 milioni per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Istituto italiano di cultura in New York.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare la somma di lire 220.000.000 occorrente per l'acquisto di un immobile da destinare a sede dell'Istituto italiano di cultura in New York.

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo, aumentata degli interessi relativi al periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento, sarà estinta in quindici annualità uguali comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

Alla spesa per l'ammortamento del mutuo si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958 59 e di quelli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 28 maggio 1959, n. **401**.

Concessioni di competenza dei prefetti per i depositi di olii minerali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali e loro derivati, indicati nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, il prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — TAMBRONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 3 giugno 1959, n. **402**.

Rifornimento idrico dell'Isola del Giglio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1950, n. 307, relative al rifornimento idrico delle isole minori, sono estese anche all'Isola del Giglio facente parte della provincia di Grosseto.

Art. 2.

Alla copertura della spesa occorrente per la applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto nel capitolo 300 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958 59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ANDREOTTI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 3 giugno 1959, n. **403**.

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari ed agli ospedali convenzionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il compenso, di cui all'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 27, per le suore addette agli stabilimenti sanitari dell'Esercito e della Marina e agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa Italiana e col Sovrano Militare Ordine di Malta è elevato a lire 400 giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 1959.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 12.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 173 (lire 10.950.000) e n. 174 (lire 1.650.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Per gli esercizi successivi, alla copertura dell'onere annuo di lire 25.200.000 sarà provveduto con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 giugno 1959, n. **404**.

Modifica della denominazione dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana di Firenze in « Istituto agronomico per l'oltremare ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto agronomico per l'Africa italiana, con sede in Firenze, disciplinato dalle norme del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, assume la denominazione di « Istituto agronomico per l'oltremare ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959.

Ricostituzione per anni due del Consorzio provinciale di rimboschimento di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2246, con il quale veniva costituito per un quinquennio il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Napoli per promuovere il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione concorrono a creare il disordine nel corso delle acque provocando in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 10.000 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Riscontrata la opportunità di proseguire i lavori di rimboschimento dei terreni, che per la loro natura e situazione concorrono a creare disordine nel corso delle acque;

Vista la deliberazione 16 giugno 1958, n. 366, della Amministrazione provinciale di Napoli approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 24 ottobre 1958, con la quale veniva ricostituito per anni due il Consorzio di rimboschimento di Napoli;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Napoli, costituito con regio decreto 25 novembre 1937, n. 2246, è ricostituito per anni due, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino a tutto l'esercizio 1959-60, con il contributo di L. 500.000 (cinquecentomila) annue ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Napoli.

Detto contributo, per l'esercizio 1958-59, sarà prelevato sul cap. 84 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dello stesso esercizio, mentre per l'esercizio 1959-60 tale somma sarà prelevata sul capitolo corrispondente.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1959

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1959
Registro n. 24 CFS, foglio n. 5 — MOFFA

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1959.

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 17 aprile 1959, n. 560621, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 dell'11 maggio 1959, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze indetto con il decreto Ministeriale 17 aprile 1959, n. 560621, è composta come segue:

Presidente:

Napolitano dott. Mario, ispettore capo del Tesoro.

Membri:

Buttiglione dott. Mario, presidente della Deputazione della Borsa valori di Firenze;

Dani rag. Luigi, membro della Commissione per il listino della Borsa valori di Firenze;

Landi dott. Mario, rappresentante della Camera di commercio di Firenze;

Signorelli prof. Gaetano, libero docente di economia politica e professore incaricato di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la Università di Firenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1959
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 266 — FLAMMIA

(3713)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1959.

Attribuzione per l'anno 1958 alla Regione sarda della quota del 75 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire per l'anno 1958 alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto il decreto del Ministro per le finanze, 5 giugno 1952, riguardante lo sdoppiamento degli uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1958, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 75% dell'imposta generale sulla entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio I.G.E. del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sullo ammontare dei versamenti in conto competenza affluiti alle Sezioni di tesoreria provinciale dell'isola, decurtato della quota dell'11% riservata ai Comuni ed alle Provincie dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nonchè sull'ammontare, decurtato nella stessa misura, dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Art. 2.

Gli Intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'Intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto già iscritta per lire 1.470.000.000 al capitolo 284-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1957-58, sarà fronteggiata per l'ulteriore somma occorrente mediante riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59 ai sensi dell'art. 22 della legge 31 ottobre 1958, n. 965, che approva lo stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1959

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1959
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 373

(3712)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 maggio 1959, i poteri conferiti al dott. Alvaro Gafforio, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 31 maggio al 31 agosto 1959.

(3641)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Sitizano in collegamento con l'ufficio telegrafico di Cosoleto (Reggio Calabria).

(3648)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n 22.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	8907	15.500 —	Piazza *Mario* fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Lo Cicero Giuseppa di Mariano ved. Piazza, dom in Palermo	Piazza *Mariano* fu Salvatore, ecc., come contro.
Id.	8910	500 —	Piazza *Mario*, Antonio e Maria Giuseppina fu Salvatore, (in parti uguali) minori sotto la patria potestà della madre Lo Cicero Giuseppa ved Piazza.	Piazza *Mariano*, Antonio e Maria Giuseppina fu Salvatore, ecc , come contro.
B. T. N. 5 % (1962)	1625	22.250 —	Venini Anna Maria fu *Federico Umberto* minore sotto la patria potestà della madre Morelli Iolanda fu Salvatore ved. Venini, dom in La Spezia	Venini Anna Maria fu *Umberto*, minore, ecc , come contro
B. T. N. 5 % (1959)	981	2.500 —	Bagnoli Giuseppina di *Emilio*, nubile, dom a Cuneo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Bagnoli *Emilio* fu Gaetano e Degioanni Rosa fu Matteo, dom a Cuneo, e che alla cessazione dell'usufrutto il buono Tesoro è indisponibile senza il consenso di Gerbino *Gian Battista* fu Michele e Bagnoli Zaira di Emilio, entrambi dom a Cuneo, e uno di essi in caso di premorienza dell'altro.	Bagnoli Giuseppina di *Pietro Emilio*, nubile, dom a Cuneo, con susufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Bagnoli *Pietro Emilio* fu Gaetano e Degioanni Rosa fu Matteo, dom a Cuneo, e che alla cessazione dell'usufrutto il buono Tesoro è indisponibile senza il consenso di Gerbino *Giovanni Battista* fu Michele, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	873302	7.000 —	Bagnoli Giuseppina fu Pietro Emilio, nubile, dom. a Cuneo Vincolata di inalienabilità senza il consenso di Gerbino *Gian Battista* fu Michele e Bagnoli Zaira di Emilio o di uno di essi in caso di premorienza dell'altro	Come contro Vincolata di inalienabilità senza il consenso di Gerbino *Giovanni Battista fu Michele*, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	201645	160 —	Barile Maria Celeste fu *Eugenio*, minore sotto la patria potestà della madre Destefanis Luigia fu Giuseppe ved. Barile, dom. a La Morra (Cuneo).	Barile Maria Celeste fu *Fiorello Eugenio*, minore, ecc., come contro.
Id.	201644	160 —	Barile Irene fu *Eugenio*, minore ecc., come sopra	Barile Irene fu *Fiorello Eugenio*, minore, ecc., come sopra.
B. T. N. 5 % (1963)	1391	188.750—	Paneblanco Antonio fu Francesco, minore sotto la tutela di Merlino Linceo fu Libero, dom in Terlano (Bolzano) con usufrutto a Guaraglia *Alina* ved. di Mombello *Umberto*, dom a Roma.	Come contro, con usufrutto a Guaraglia *Rosa Alina* ved di Mombello *Ottorino Umberto*, dom. a Roma.
Cons. 3,50 % (1906)	774895	420 —	Pensa *Maria Ida* di Giuseppe, moglie di Cressotti de Ceresa Federico, dom. in Genova Vincolato per dote	Pensa *Ida Maria* di Giuseppe, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	8211	2.750 —	Passeggia Maria fu Luigi, moglie di *Lamaglia* Achille, dom in Napoli Ipotecato a favore dello Stato.	Passeggia Maria fu Luigi, moglie di *Lamoglia* Achille, ecc., come contro.
Id.	10367	6.250 —	Biasutti *Diego* e Diana fu Amedeo, minori sotto la patria potestà della madre Gariup Guerrina fu Vittorio, ved. Biasutti, dom in Sanremo (Imperia)	Biasutti *Augusto* e Diana fu Amedeo, ecc , come contro.
Id.	10368	250 —	Come sopra, con usufrutto a Gariup Guerrina fu Vittorio ved. Biasutti, dom. in Sanremo (Imperia).	Come sopra, con usufrutto a Gariup Guerrina fu Vittorio ved. Biasutti, dom. in Sanremo (Imperia).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	784592	2 030 —	Bisello Camilla, nubile, dom a Barge (Cuneo) con usufrutto a Margaria *Teresa* fu Francesco ved. Comba Filiberto, dom a Barge	Come contro, con usufrutto a Margaria *Maria Teresa* fu Francesco ved Comba Filiberto, dom a Barge.
P. Red. 3,50 % (1934)	502749	1.634,50	*Nicolosi Furitano* Francesco fu Francesco, minore sotto la tutela di Gonzales Antonina fu Calcedonio ved di Furitano Gioacchino, dom in Lercara Friddi (Palermo)	*Nicolosi* Francesco fu Francesco, ecc , come contro.
B T. N. 5 % (1959)	1225	250 —	Lovera *Augusto* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Mellano Margherita ved. Lovera, dom. in Brandizzo (Torino)	Lovera *Agostino* fu Pietro, minore, ecc , come contro.
Id.	1226	2 000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	1227	45.000 —	Come sopra.	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	225797	1.361,50	Massolo Virginia fu Domenico ved di Gatti *Albino*, dom a Villa Romagnano (Alessandria)	Massolo Virginia fu Domenico ved di Gatti *Pietro Albino*, dom a Villa Romagnano.
Id.	321654	353,50	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	769954	210 —	Magliocca *Luigia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Magliocca Maria Teresa fu Stanislao, ved di Magliocca Giuseppe e moglie in seconde nozze di Magliocca Paolo, dom a Elena (Caserta)	Magliocca *Maria Luigia* fu Giuseppe, minonore, ecc , come contro.
Id.	292459	147 —	Geddo Carolina di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Maderna *Natale*, dom a Briandrate Vincolato per dote	Geddo Carolina di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Maderna *Stefano Natale* , ecc, come contro.
Id.	539679	374,50	Geddo Carolina di Giuseppe, moglie di Maderna *Natale* fu Santino	Geddo Carolina di Giuseppe, moglie di Maderna *Stefano Natale* fu Santino
B T. N. 5 % (1965)	725	235.000—	De Martino Gioconda, nata a Piano di Sorrento il *16* aprile 1905 moglie di Ciampa Vincenzo, nato in Sant'Agnello il 30 novembre 1897, dom in Sant'Agnello (Napoli) Vincolato per dote	De Martino Gioconda, nata a Piano di Sorrento il *10* aprile 1905, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1959)	11254	100.000—	*Salvatici* Raoul fu Antonio, minore sotto la tutela di Cestari Gino fu Leandro, dom in Terracina (Latina).	*Selvatici* Raoul fu Antonio, ecc . come contro
P. Red 3,50 % (1934)	213473	420 —	Giacchino Bartolomeo, *Nicoletta* e Nicolo Giuseppe di *Celeste*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di detto Giacchino *Celeste* e di Giacchino Clotilde, dom ad Ellera (Genova), con usufrutto a Venturino *Anna* fu Giov Batta ved di Giacchino Bartolomeo, dom ad Ellera	Giacchino Bartolomeo, *Colettina* e Nicolò Giuseppe di *Costante*, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di detto Giacchino *Costante* e di Giacchino Clotilde, dom ad Ellera (Genova), con usufrutto a Venturino *Maria Colomba* fu Giov. Batta ved di Giacchino Bartolomeo, dom. ad Ellera
Rendita 5 % (1935)	261371	4.515 —	Cannone Rosalia fu *Francesco*, moglie di Monteleone Filippo di Vincenzo Vincolato per dote	Cannone Rosalia fu *Francesco Paolo*, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	399073	700 —	Faussone *Ester* fu Giuseppe, dom a Vistrorio Canavese (Aosta). Vincolato per dote	Faussone *Esterina* fu Giuseppe, dom a Vistrorio Canavese (Aosta). Vincolato per dote
Cons. 3,50 % (1906)	871768	3.500 —	Come sopra.	Come sopra
P. Red 3 50 % (1934)	529300	1.750 —	Loconte Giuseppe fu Domenico, dom a Bitritto (Bari) con usufrutto a Masellis Costantina di *Nicola*, dom a Bitritto (Bari).	Come contro, con usufrutto a Masellis Costantina di *Vito Nicola*, dom. a Bitritto (Bari).
Rendita 5 % (1935)	123739	50 —	Come sopra, intestazione e usufrutto	Come sopra, intestazione e usufrutto.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano intervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste

Roma, addì 29 maggio 1959

(3325) *Il direttore generale*. SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

Corso dei cambi del 24 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,58	620,60	620,60	620,80	620,60	620,60
$ Can.	646,80	648,50	648 —	649,50	646,50	648,56	649,375	648 —	648,37	649 —
Fr. Sv.	144 —	144,02	144,015	144 —	144 —	144,02	144,01	144 —	144,01	144,05
Kr D.	90,22	90,23	90,235	90,245	90,12	90,24	90,235	90,22	90,24	90,22
Kr N.	87,24	87,24	87,25	87,2625	87,20	87,24	87,24	87,24	87,24	87,23
Kr Sv.	119,95	120 —	119,98	120,01	119,90	119,99	119,9975	120 —	120 —	119,98
Fol	164,53	164,58	164,58	164,595	164,50	164,59	164,57	164,57	164,60	164,57
Fr B.	12,42	12,4225	12,43	12,423	12,42	12,42	12,4225	12,43	12,42	12,425
Fr Fr.	126,60	126,60	126,615	126,60	126,60	126,60	126,605	126,60	126,60	126,60
I st	1745,82	1745,75	1745,70	1746,05	1745,25	1745,80	1746 —	1745,80	1745 —	1745,90
Dm occ	148,53	148,55	148,57	148,57	148,52	148,54	148,55	148,52	148,54	148,55
Scell Austr	23,98	23,987	23,98	23,9975	23,99	23,99	23,9925	23,98	23,99	23,985

Media dei titoli del 24 giugno 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	73,60
Id 3,50 % 1902	72,10
Id 5 % 1935	103,65
Redimibile 3,50 % 1934	92,725
Id 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id 5 % (Ricostruzione)	101,125
Id 5 % (Riforma fondiaria)	99,825
Id 5 % 1936	101,05
Id 5 % (Città di Trieste)	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,875

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1960)	100,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	100,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	101,05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	101,15
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	100,95
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	100,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	649,437
1 Franco svizzero	144,005
1 Corona danese	90,24
1 Corona norvegese	87,251
1 Corona svedese	120,004
1 Fiorino olandese	164,582
1 Franco belga	12,423
100 Franchi francesi	126,602
1 Lira sterlina	1746,025
1 Marco germanico	148,56
1 Scellino austriaco	23,995

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2137;

Veduto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2124;

Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti Ministeriali 10 ottobre 1951, 20 maggio 1954 e 22 marzo 1958;

Apre il concorso a un posto di detta Scuola per la durata di tre anni

Possono prendere parte al presente concorso funzionari di ruolo degli Archivi di Stato, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica d'Italia nei suoi rapporti con la storia europea, e i quali dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, degli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola.

Gli aspiranti, per il tramite del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche, devono far pervenire al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, via M Caetani, 32, Roma, domanda su carta legale corredata dei documenti e dei titoli, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande devono essere corredate:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;

2) dal certificato di laurea,

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e carriera didattica o amministrativa,

4) dai lavori a stampa o dattiloscritti e da qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare,

5) dalla dichiarazione di non più di un mese, del capo dell'Istituto o dell'ufficio da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attività in servizio

Il documento al n 1) dovrà essere inviato dal concorrente vincitore sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione.

Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea

I candidati, oltre al francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesca, spagnola) E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondono a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione i vincitori vengono chiamati presso la Scuola per occupare il posto messo a concorso

Il Ministero della pubblica istruzione dispone il relativo comando e lo promuove dalla Amministrazione interessata.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di servizio

I membri della Scuola hanno l obbligo di risiedere in Roma · è in facolta del presidente dell'Istituto storico italiano per l'eta moderna e contemporanea di accordare ad essi, in aggiunta allo stipendio, un assegno nella misura che sarà determinata dal presidente stesso.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola

Il presidente· prof. Raffaele CIASCA

(3704)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Decadimento ed assegnazione di borsa di studio in materia di idrocarburi

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 111 dell 8 maggio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso ad una borsa di studio in materia di idrocarburi indetto con decreto Ministeriale 28 giugno 1956,

Visto il provvedimento n 717963/1-4-19 24 in data 27 agosto 1958, e note nello stesso richiamate, con il quale questo Ministero ha respinto l'istanza dell'ing Giovanni De Angelis, vincitore del concorso in parola, volta ad ottenere una ulteriore proroga del termine utile per la precisazione del Paese e dell'Istituto prescelti per il compimento del corso di studi, stante l'impossibilità di effettuare il corso anzidetto presso l'Istituto indicato nel citato decreto 10 marzo 1958,

Considerato, in relazione a quanto sopra, che il predetto ing De Angelis è decaduto a tutti gli effetti dal diritto alla assegnazione della borsa in parola e che di conseguenza la stessa deve essere conferita al candidato risultato secondo nella graduatoria di merito,

Vista la nota in data 29 dicembre 1958, con la quale l'ing. Fausto Carraro, secondo nella ripetuta graduatoria, ha fatto pervenire l'adesione dell'Istituto prescelto per il corso di studi previsto dal bando di concorso,

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, nominata con decreto interministeriale 31 maggio 1957,

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Giovanni De Angelis è decaduto dall'assegnazione della borsa nelle premesse precisata

Art. 2.

La borsa di studio in parola è assegnata all'ing Fausto Carraro.

A norma dell'art 6 del bando di concorso, il predetto ing Carraro è tenuto a compiere un corso di studi sui processi di reforming, meglio precisato nella domanda di ammissione al concorso a suo tempo presentata dal candidato

Detto corso, della durata non inferiore a mesi sei, dovrà essere effettuato presso la Universal Oil Products Company des Plaines - U S A., e dovrà essere portato a termine entro il 30 giugno 1960

Art 3

Il pagamento della borsa sarà effettuato secondo le modalità previste dall art. 7 del bando di concorso

Art 4

La spesa relativa, di complessive L 1 000 000, grava sul capitolo 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell industria e del commercio per l esercizio finanziario 1958-1959

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1959

Il Ministro· COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1959
Registro n 2 Industria e commercio, foglio n. 231

(3711)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.